

**REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. <u>32</u> del Registro Data <u>30/04/2025</u>	OGGETTO: Conferimento incarico legale al dott. L' Abbate Salvatore con studio professionale in Santo Stefano Di Camastra per assistenza tributaria contro il Ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU 2020 del Comune di Motta d'Affermo n.279/2020 del 02/12/2024 presentato dall'Associazione Movimento Presenza del Vangelo A.P.S. con sede in Palermo.
---	---

L'anno duemilaventicinque il giorno trenta del mese di Aprile, alle ore 17,10 nella Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei

Sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	P	A
ADAMO SEBASTIANO	Sindaco	Presente da Remoto	
DI PRIMA ROSA MARIA	Assessore	Assente	X
BARBERI F. CANDIDO S.	Assessore	Presente da Remoto	
CIARDO FRANCESCO	Assessore	Presente da Remoto	
ALFERI FRANCESCO R.	Vicesindaco	Assente	X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. A. Nigrone presente in sede
 Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;
- Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;
- Vista la L.R. 5 luglio 1997 n. 23;
- Vista la L.R. 7 settembre 1998 n. 23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Oggetto: Conferimento incarico professionale al Dott. Commercialista L'Abbate Salvatore con studio professionale in S. Stefano di Camastra.

CONSIDERATO che in data 24/04/2025 al prot.1589 e' pervenuto dall' Avvocato Antonino Crisci' del foro di Messina un Ricorso per l' annullamento dell' avviso di accertamento IMU 2020 del Comune di Motta d'Affermo n. 279/2020 del 02/12/2024 (prot.4556/2024) ,notificato in data 19/02/2025 all' Associazione Movimento Presenza Del Vangelo A.P.S. con sede in Palermo via Chiaranda' n. 7 ;

DATO ATTO che questo Ente è sprovvisto di un Ufficio competente nell'ambito legale – tributario, pertanto occorre in questa circostanza tutelare gli interessi di questo Comune, nominando un dottore commercialista di fiducia;

DATO ATTO che il professionista da incaricare Dott. L'Abbate Salvatore, con Studio professionale in S. Stefano di Camastra (ME), costituisce per questa Amministrazione garanzia di professionalità, serietà, precisione e competenza;

RITENUTO opportuno pertanto conferire l'incarico al Dott. L'Abbate Salvatore al fine di garantire all'Ente ogni tutela giuridica ed economica proponendo per lo stesso un compenso, pari ad €. 1.000,00 oltre spese generali come per Legge, per l'incarico di difesa e di assistenza Tributaria del Comune di Motta d'Affermo nel procedimento giudiziario di cui sopra;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi nel rispetto della normativa vigenti;

PROPONE

- Di conferire l' incarico di assistenza Tributaria contro il Ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento Imu 2020 del Comune Di Motta D'Affermo n.279/2020 del 02/12/2024 (prot.4556/2024) , notificato in data 19 Febbraio 2025 all' Associazione Movimento Presenza del Vangelo A.P.S. , con sede in Palermo via Chiaranda' n.7 ed autorizzazione al Sindaco per costituirsi in giudizio a difesa dell'Ente;
- Di impegnare la complessiva somma di € 1.000,00 a titolo di acconto per l'intero giudizio, al pertinente capitolo di bilancio:

TIT	MIS S	PROGR	MAC R	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	1	2	3	1.03.02.11.006	10102	305	1.000,00	2025

- Di autorizzare il Sindaco pro-tempore Dr. Sebastiano Adamo alla sottoscrizione di ogni provvedimento necessario per la tutela del Comune di Motta d'Affermo;
- Di attribuire al presente provvedimento il carattere dell'urgenza, vista la necessità di procedere al ricorso come in premessa meglio specificato.

Il Proponente
Il Sindaco



notifica ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, D. Lgs. 546/92 e ss.mm.ii.

Da antonino.crisci@pec.it <antonino.crisci@pec.it>

A protocollomotta@pec.it <protocollomotta@pec.it>

Data martedì 22 aprile 2025 - 10:57

Il sottoscritto Avv. Antonino Crisci del Foro di Messina, nella qualità di difensore dell'Associazione "Movimento Presenza del Vangelo A.P.S." (c.f. 80021190824) con la presente notifica al Comune di Motta D'Affermo il ricorso avverso l'avviso di accertamento del Comune di Motta d'Affermo, n. 279/2020 del 2 dicembre 2024 (prot.n. 4556/2024), notificato in data 19 febbraio 2025 a mezzo raccomandata a/r, per imposta IMU anno 2020

Indirizzo pec: protocollomotta@pec.it

Autorità Giudiziaria: Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina

La presente notifica viene effettuata ai sensi di cui all'art. 9 del Decreto Ministeriale 23 Dicembre 2013, n. 163.

Avv. Antonino Crisci

Procura IMU.pdf.p7m

RICORSO IMU -ASSOCIAZIONE MOVIMENTO PRESENZA DEL VANGELO -
COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO -CORTE 1 GRADO MESSINA.pdf.p7m



ON. LE CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI MESSINA
RICORSO

ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Nell'interesse dell'Associazione "Movimento Presenza del Vangelo A.P.S." (c.f. 80021190824), con sede in (90125) Palermo via Chiarandà n.7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. **Antonino Crisci** del Foro di Messina (c.f. CRSNNN92E30F251B - p.e.c. antonino.crisci@pec.it), con studio legale sito in (98123) Messina, via Nicola Fabrizi n.31, e dal **Dott. Ciaccio Roberto** - (C.F.CCCRRT52T326G273X - PEC: roberto.ciaccio@pec.commercialistipa.it), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (90139) Palermo, via Riccardo Wagner n.5;

-ricorrente-

Propone ricorso

CONTRO

Il **Comune di Motta d'Affermo** (ME) c.f. 00324270834 sito in (98070) Piazza San Luca 1, in persona sindaco *pro tempore*;

-resistente-

avverso e per l'annullamento

dell'avviso di accertamento del Comune di Motta d'Affermo, n. 279/2020 del 2 dicembre 2024 (prot.n. 4556/2024), notificato in data 19 febbraio 2025 a mezzo raccomandata a/r, per imposta IMU anno 2020

FATTO.

In data 19 febbraio 2025 l'Associazione ricorrente ha ricevuto notifica a mezzo raccomandata a/r presso la propria sede legale dell'avviso di accertamento del Comune di Motta d'Affermo, n. 279/2020 del 2 dicembre 2024 (prot.n. 4556/2024) per imposta IMU anno 2020, per complessivi € 17.981,00, rivolto alla "Casa del Vangelo Tabor", sita in (98070) Motta d'Affermo (ME), via S. Pietro, in proprietà dell'Associazione in epigrafe (*ex* Associazione "Crociata del Vangelo").

L'Ente comunale, tuttavia, ha omesso di considerare la disciplina vigente in materia di esenzioni dall'imposta municipale per gli immobili utilizzati da enti non commerciali

Per quanto riguarda, invece, il requisito oggettivo, l'immobile oggetto degli avvisi di accertamento è adibito a sede per l'attività istituzionale come sopra rappresentata, che trae dal Vangelo la sua ispirazione, la sua spiritualità e i metodi della sua azione come da statuto. Tale immobile, infatti è adibito esclusivamente a sede di ritiri spirituali **e conferenze tematiche a fini istituzionali** riconducibili alla propaganda del Vangelo e della Fede Cattolica.

In proposito, **si riporta testualmente il testo dello Statuto, il cui art.2 (rubricato scopo, oggetto, finalità e attività)** recita: *"L'Associazione "Movimento Presenza del Vangelo" è fundamentalmente missionaria, vive ed opera in obbedienza alla Parola di Gesù: "Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura" (Mc 16,15) e persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il suo scopo, essenzialmente formativo e apostolico, è quello di impegnarsi con specifiche iniziative nella missione evangelizzatrice della Chiesa cattolica, aiutando gli uomini a conoscere e a vivere la Parola di Dio in modo da diventare Vangelo vivente ed operante per la crescita umana integrale dell'uomo, in aderenza agli scopi statutari di un'Associazione di Promozione Sociale (APS), tra le fattispecie previste per gli Enti del Terzo Settore (ETS). L'Associazione fonda la sua spiritualità sulla Parola di Dio, dono della comunione del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, fonte della vita e della missione della Chiesa cattolica. Riceve e accoglie la sua vocazione missionaria in Cristo, Parola fatta carne (cf. Gv 1,14), Parola creatrice e rivelatrice, e nello Spirito che testimonia, spiega la Parola e dà la vita. Vive e opera perché gli uomini rigenerati dalla Parola e dallo Spirito, rinati dall'alto con il Battesimo, possano partecipare alla comunione ecclesiale. Con l'annuncio della Parola, all'edificazione del Regno di Dio, instaurato da Cristo, nel quale la creazione, la rivelazione e la storia raggiungono il loro compimento e la loro perfezione. Con il suo impegno a servizio della Parola di Dio intende contribuire alle adeguate iniziative. Nel suo impegno di ascolto, di incarnazione e di annuncio della Parola di Dio riconosce il Magistero della Chiesa cattolica "colonna e sostegno della Verità" (1Tm 3,15) e si conforma a esso. L'Associazione si rivolge a tutti gli uomini e s'inserisce nelle varie espressioni della vita ecclesiale, collaborando con esse nel comune impegno della conoscenza e dell'annuncio del Vangelo. È attenta alle varie espressioni sociali per contribuire a promuoverne l'orientamento secondo "il Regno di Dio e la sua giustizia" (Mt 6 33) ed eventualmente operarvi in forza del proprio carisma*

interesse politico, partitico o privato. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà, di utilità e di promozione sociale e umana, nello spirito di comunione espresso dal messaggio evangelico, per favorire lo sviluppo integrale di tanti uomini e donne, perché possano realizzarsi nella loro dignità umana. Ha come fine primario lo svolgimento delle seguenti attività, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi: - attività di promozione e divulgazione dei principi ispiratori dell'Associazione attraverso la formazione di Cenacoli del Vangelo, corsi di studio biblici, convegni e iniziative editoriali; - assistenza sociale e sociosanitaria da prestare in favore di soggetti che esprimono disagio con particolare riguardo ai minori, agli anziani e alle persone diversamente abili; - attività spirituali-religiose, culturali, ricreative, di formazione e di promozione del territorio e delle sue risorse culturali, economiche o naturali, con riguardo ai principi della sostenibilità e biblicamente ispirate al rispetto del Creato e nello spirito della pastorale della Chiesa cattolica; - attività di formazione e di didattica volta alla crescita dei valori solidaristici e di mutualità umana; - educazione, istruzione e formazione professionale; - cooperazione allo sviluppo anche internazionale; - iniziative varie inerenti allo scopo dell'Associazione, secondo che l'ambiente e le circostanze richiedono. Nello svolgimento della sua missione l'Associazione: - dà particolare importanza all'incontro personale mediante il quale si propone di raggiungere l'uomo nella sua interiorità per disporlo ad accogliere degnamente la parola di Dio e a viverla nell'unità di ascolto-incarnazione-annuncio - si inserisce attivamente nella Chiesa cattolica locale e svolge il suo apostolato nelle famiglie, nella scuola, negli uffici, tra gli operai, negli ospedali e in qualsiasi altro ambiente -vuole essere presente nel mondo dei poveri e dei sofferenti, consapevole che la Buona Novella si rivolge particolarmente ad essi, offrendo collaborazione e aiuti di tipo economico e professionale a soggetti, enti, organismi che agiscono in realtà anche internazionali, attraverso il reperimento di fondi; -partecipa, con opportune iniziative, al Movimento Ecumenico affinché tutti i cristiani, in clima di reciproca fiducia e di comunione nella Parola, "agendo secondo Verità nella Carità" (Ef 4,15) "siano perfetti nell'unità" (Gv 17,23) e diventino "un solo gregge, un solo pastore" (Gv 10,16); -organizza attività culturali inerenti lo scopo di evangelizzazione: convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, tavole rotonde, scambi interculturali, mostre, concerti e spettacoli teatrali, spettacoli di strada; iniziative di studio e ricerca in ambito sociale e sanitario, creazione di banche dati; - programma attività editoriali: pubblicazione

di riviste, bollettini, periodici. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività e nel perseguimento dei suoi scopi, potrà stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici, dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le sue attività. L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale. L'Associazione non può svolgere attività diversa da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente e pertanto per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, anche collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da enti, organismi e associazioni, soggetti pubblici e privati, aventi scopi simili. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e con il pubblico”.

Orbene, secondo la prevalente giurisprudenza sul tema, le condizioni della esenzione devono, indubbiamente, sussistere entrambe, sia il requisito soggettivo - cioè la natura non commerciale dell'ente - quanto il requisito oggettivo - cioè che l'attività svolta nell'immobile rientri tra quelle previste dall'art. 7 citato (cfr. Cass. 16 giugno 2021, n. 17005; Cass. n. 13966/2016).

Nel caso di specie, risultano senz'altro soddisfatte entrambe le condizioni che la disciplina vigente - e la correlata giurisprudenza formatasi in materia - dispone per la concessione dell'esenzione dalla corresponsione del relativo tributo, posto che l'Ente Comunale ben conosce le finalità sociali e di pubblica utilità che caratterizzano l'Associazione odierna ricorrente, con Dichiarazione di pubblica utilità del 2.8.1967, che si allega al presente ricorso.

Del resto, in un caso analogo, si è pronunciata la Commissione tributaria provinciale di Palermo asserendo che lo svolgimento in via esclusiva di attività religiose e di culto da parte dell'ente ecclesiastico riconosciuto civilmente e rientrante nel novero degli enti non

commerciali, rileva ai fini dell'esonero del versamento dell'IMU (CTP Palermo, sentenza n. 3241/2021).

Sul punto, è opportuno sottolineare - per mere ragioni di scrupolo - che ai fini del riconoscimento dell'esenzione in materia di IMU, **la Corte di Cassazione ha più volte avuto modo di precisare che rileva l'attività effettivamente svolta negli immobili. Infatti, la lettera della norma implica che l'esenzione può essere riconosciuta solo se correlata all'esercizio, effettivo e concreto, nell'immobile di una delle attività indicate nella norma agevolativa.** (cfr. *ex plurimis* Corte di Cassazione, ord. n. 18592/2019).

In ultimo, giova segnalare a codesta On.le Corte adita che già in passato l'associazione odierna ricorrente veniva interessata da identica questione, allorquando in data 14.12.2015 riceveva un avviso di accertamento - per la sede di Palermo - per imposta ICI anno 2011 da parte del Comune di Palermo.

In tale occasione, l'associazione proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento di cui sopra e, si badi, il Comune di Palermo - quale parte resistente - in occasione della sua costituzione in giudizio chiedeva alla CTP adita la cessazione della materia del contendere poiché, a seguito di appositi controlli dell'ufficio comunale preposto, l'ente aveva provveduto ad annullare in autotutela il citato avviso di pagamento dell'imposta ex ICI (oggi IMU).

II.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 117/2017.

Il provvedimento impugnato sarà certamente annullato dall'On. Corte in quanto illegittimo posto che il Comune resistente ha emesso l'accertamento in violazione del D. Lgs. 117/2017 (Riforma del Terzo Settore), rubricato "*disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali*" che, all'art. 82 comma 6 prevede espressamente l'esenzione con riferimento a "*gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive e di culto, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI o TARI) alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i) , del D. Lgs. 504/1992*".

Nell'ipotesi di specie il Comune di Motta d'Affermo ha emesso e notificato l'accertamento in piena violazione di legge essendo che il Movimento ricorrente ha le condizioni che prevedono l'esenzione, considerato che rientrano tra Enti di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 504/1992, quindi esenti, "*gli immobili utilizzati dai soggetti*

di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222".

III.- ECCESSO DI POTERE NELLA FORMA SINTOMATICA DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Com'è noto, in materia di IMU le condizioni necessarie per beneficiare dell'esenzione sono le seguenti:

- 1) gli immobili devono essere utilizzati da enti non commerciali;
- 2) devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate, tra le quali figurano quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e **di religione o culto**;
- 3) le attività tassativamente indicate devono essere svolte **con modalità non commerciali**.

Quanto a quest'ultimo requisito, le modalità non commerciali sono definite come modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà.

In particolare, lo svolgimento delle attività che riguardano l'Associazione ricorrente deve senz'altro si ritiene effettuato con modalità non commerciali in quanto:

- a) l'associazione presenza del vangelo svolge solo attività di preghiera, clericale, di aiuto del prossimo e di carità;
- b) organizza incontri rivolti agli associati, ai religiosi e ai cattolici che volontariamente vogliono prendervi parte senza realizzare commercio e, quindi, nessun utile di impresa;
- c) le attività poste in essere dall'associazione vengono svolte totalmente a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire

solamente i costi effettivo dei servizi resi (a mero titolo esemplificativo, del pasto o del servizio di igiene dei dormitori che vengono offerti per le attività organizzate in più giornate).

Invero, se sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori è principio consolidato quello per cui *“il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti dell’esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale”* (Cass., Sez. 5, 2 aprile 2015, n. 6711), nel caso di specie è provato dal tipo di attività svolta dall’Associazione e dal suo statuto la natura di attività assolutamente non commerciale.

Sul punto non pare un fuor di luogo evidenziare che l’esercizio di una attività commerciale si pone lo scopo di realizzare un utile di impresa che giammai è stato perseguito e, quindi, men che meno raggiunto dalla ricorrente.

Per meglio, gli scopi che si prefigge l’Associazione Presenza del Vangelo sono molto lontani, quasi opposti, a quelli del conseguimento di qualsiasi forma di utile. La ricorrente è un’associazione che si autofinanzia, che viene incontro ai bisognosi con risorse che vengono financo donate dai membri soci.

Indi, l’Associazione base le proprie finanze sulla concessione di contributi resi volontariamente dagli associati o dai partecipanti alle attività che occasionalmente vengono organizzate dall’Ente.

È chiaro che l’organizzazione di giornate di preghiera, suddivise anche in più giorni consecutivi, presuppone l’esigenza di prevedere la copertura dei costi di tre pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena), l’acquisto di acqua e di qualche “merenda” per il corso della giornata, oltre il costo dell’igiene dei locali (pulizia stanze, lavaggio lenzuola e coperte) per i pernottamenti.

Ebbene, risulta chiaro a tutti (meno che al Comune di Motta...) che tale attività non può certamente rientrare tra quelle di natura commerciale - visto che non si tratta di un albergo, né di un b&b, né di altra struttura messa a disposizione per vacanzieri – ma che l’Associazione debba necessariamente per la propria sopravvivenza e per l’organizzazione delle attività legate agli scopi associativi prevedere degli ingressi simbolici, o per meglio dire quasi irrisori, solo per il pagamento delle spese connesse agli eventi occasionalmente svolti.

Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 5", 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5", 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6", 10 settembre 2020, n. 18831), *l’esenzione prevista in favore degli enti non commerciali è compatibile con il divieto di aiuti*

di Stato sancito dalla normativa dell'Unione Europea solo qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, **quando l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico.**

Senza dubbio in tale ultima fattispecie rientra l'odierna ricorrente!

Il legislatore ha riformulato l'esenzione ora riferita all'imposta IMU ponendo ai fini del suo godimento l'ulteriore requisito secondo cui l'attività agevolata deve svolgersi con modalità "non commerciali".

Pertanto, ai requisiti oggettivo e soggettivo già vigenti si affianca ora il riferimento alle concrete modalità di svolgimento dell'attività che deve svolgersi nell'immobile perchè l'esenzione possa applicarsi. Il decreto attuativo approvato dal Governo ha a sua volta chiarito che tali modalità sono quelle "*prive di scopo di lucro che, conformemente al- diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà*"

Sulla scorta di quanto sopra detto, in linea con le conclusioni a cui è addivenuta **n. la Supresa Corte di Cassazione – Sezione/Collegio 6 con l'Ordinanza n. 15364 del 13 maggio 2022**, il ricorso dovrà essere accolto.

IV.- NEL MERITO.

La documentazione depositata in atti dalla scrivente associazione dimostra nessun elemento può lasciar ritenere che l'attività dell'associazione appellante è di tipo commerciale (neppure lontanamente può esserlo).

Valga il vero.

Contrariamente a quanto *ex adverso* eccepito in altri contenziosi già definiti da codesto On. Collegio, l'associazione appellante non esercita attività economica alcuna, e questo non potrebbe essere altrimenti per la elementare – ciò nondimeno determinante – circostanza per cui la medesima possiede un codice fiscale, ma NON dispone di Partita IVA.

Com'è noto, la partita IVA è quel codice numerico che identifica univocamente un soggetto che esercita un'attività economica rilevante ai fini fiscali.

In altre parole, la partita IVA è obbligatoria per chiunque svolga un'attività commerciale in modo abituale e continuativo.

È lecito chiedersi, allora, come (e da cosa) possa desumersi l'esercizio dell'attività economica in capo a questa Associazione, se la stessa difetta persino dei requisiti sostanziali

che l'ordinamento giuridico impone a coloro che intendono esercitare un'attività economica in modo continuativo, a cominciare dal possesso della Partita IVA.

Peraltro, la tesi ribadita da questa difesa è ulteriormente avvalorata dalla lettura dei bilanci dell'associazione appellante per le annualità 2021-2022-2023, già in atti, dai quali emerge in modo inequivocabile l'assoluta assenza di qualsivoglia utile d'impresa, a maggior riprova che l'associazione in epigrafe è un'associazione di tipo non commerciale che svolge solo attività clericale, di preghiera, di aiuto del prossimo e di carità.

Senza recedere da quanto sopra, il difetto della natura economica dell'Associazione appellante è chiaramente provato dalla documentazione depositata in atti.

A tal proposito, si evidenzia la dichiarazione a firma del Mons. Guglielmo Giombanco, Vescovo della Diocesi di Patti, secondo cui *“l'associazione è ispirata da vocazione missionaria, cercando di vivere ed operare in obbedienza alla Parola di Gesù Cristo (...); Essa non persegue alcuno scopo di lucro, avendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; Il suo scopo, essenzialmente formativo e apostolico, è quello di impegnarsi con specifiche iniziative nella missione evangelizzatrice della Chiesa cattolica, aiutando gli uomini a conoscere e a vivere la Parola di Dio in modo da diventare Vangelo vivente ed operante per la crescita umana integrale dell'uomo, in aderenza agli scopi statutari di un'Associazione di Promozione Sociale (APS), tra le fattispecie previste per gli Enti del Terzo Settore (ETS); In ordine alla destinazione d'uso della Casa del Vangelo TABOR di Motta d'Affermo, sulla base della propria consapevolezza dei luoghi e della propria esperienza, conferma che essa è utilizzata solo ed esclusivamente per incontri a scopo religioso, per lo svolgimento di esercizi spirituali e di approfondimento sui contenuti delle Sacre Scritture, e che i locali sono utilizzati in via permanente e esclusiva all'esercizio della formazione cristiana e del culto della Chiesa Cattolica.”*

Su tale ultimo periodo, vi è altresì la dichiarazione del Parroco della Parrocchia Maria SS. degli Angeli di Motta d'Affermo, il Sac. Francesco Vaccaro, secondo cui *“in ordine alla destinazione d'uso della Casa del Vangelo TABOR di Motta d'Affermo, sulla base della propria consapevolezza dei luoghi e della propria esperienza, essa è utilizzata per incontri a scopo religioso, per lo svolgimento di esercizi spirituali e di approfondimento sui contenuti delle Sacre Scritture, e che i locali sono utilizzati in via permanente e esclusiva all'esercizio del culto cristiano della Chiesa Cattolica.”*

Ma vi è di più.

Invero, l'Associazione in epigrafe otteneva il riconoscimento quale Associazione pubblica di fedeli, giusto decreto canonico del 02.08.2011 prot. n. 05/11 a firma del Cardinale Paolo Romeo, già Arcivescovo Metropolita di Palermo, all'uopo approvandone in pari tempo lo Statuto, come recentemente modificato in conformità alle indicazioni contenute nel Codice del Terzo Settore, previa autorizzazione dell'Arcivescovo Metropolita di Palermo Corrado Loreface in data 11.12.2020, in atti.

Ebbene, le superiori dichiarazioni, in uno alla elevata caratura delle fonti da cui promanano, tutte comunque documentate in atti, smentiscono categoricamente l'esercizio di qualsivoglia

attività di natura economica in capo all'Associazione odierna appellante, unitamente a tutte le argomentazioni condotte artatamente in giudizio dal Comune resistente.

A tutte le argomentazioni sinora rassegnate occorre aggiungere che, per le ragioni di cui sopra, in fattispecie analoga a quella che si riporta all'esame di codesta Ecc.ma Corte, altra Amministrazione, segnatamente il Comune di Palermo, rendendosi parte diligente ha annullato in autotutela per le motivazioni sopra riportate gli avvisi di accertamento notificati all'odierna appellante, derivandone da qui, per l'effetto, l'estinzione dei giudizi per cessazione della materia del contendere.

Nel caso in esame, purtroppo, è d'uopo constatare che il Comune appellato è rimasto volutamente sordo, non volendo comprendere le ragioni dell'appellante provvedendo con atto di annullamento in autotutela.

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, l'Associazione Presenza del Vangelo, come sopra generalizzata, rappresentata e difesa

CHIEDE

che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria voglia:

- 1- Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento del Comune di Motta d'Affermo, n. 279/2020 del 2 dicembre 2024 (prot.n. 4556/2024), notificato in data 19 febbraio 2025 a mezzo raccomandata a/r, per imposta IMU anno 2020, provvedendo all'annullamento dello stesso.
- 2- In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è pari ad € 17.981,00, per cui il contributo unificato è pari ad € 120,00.

* * * *

ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Si chiede, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 co.1 D. Lgs. 546/92, che il ricorso di cui trattasi venga discusso in pubblica udienza.

In via istruttoria si allegano i seguenti documenti:

1. Copia dell'avviso di accertamento del Comune di Motta d'Affermo, n. 279/2020 del 2 dicembre 2024 (prot.n. 4556/2024), notificato in data 19 febbraio 2025 a mezzo raccomandata a/r, per imposta IMU anno 2020;
2. Copia Statuto Associazione "Presenza del Vangelo";
3. Copia decreto di costituzione e riconoscimento della personalità giuridica;
4. Dichiarazione di pubblica utilità Comune di Motta d'Affermo (prot. 1515 del 2.8.1967);
5. Dichiarazione Vescovo di Patti;
6. Dichiarazione Card. Romeo;
7. Dichiarazione Sacerdote Motta d'Affermo.

Messina, Palermo, 22 aprile 2025

Avv. Antonino Crisci

Dott. Roberto Ciaccio

PROCURA

La sottoscritta **Geraci Paola** (c.f.GRCPLA49E44G273R), nata a Palermo il 4.5.1949 ed ivi residente in via Crescenzo Antonio n.19, rappresentante *pro tempore* dell'Associazione "Movimento

Presenza del Vangelo A.P.S." (c.f. 80021190824), con sede in (90125) Palermo via Chiarandà n.7, nomina per essere rappresentata e difesa nella proposizione del giudizio contro il Comune di Motta d'Affermo avverso il provvedimento n. 279/2020 del 02/12/2024 per imposta IMU - anno 2020, l'**Avv. Antonino Crisci** del Foro di Messina (c.f. CRSNNN92E30F251B – p.e.c. antonino.crisci@pec.it), ed il Dott. **Dott. Roberto Ciaccio** – (C.F.CCCRRT52T326G273X - PEC: roberto.ciaccio@pec.commercialistipa.it), conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di rinunciare alle domande, chiamare in causa terzi, transigere la controversia.

Si elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Antonino Crisci sito in (98123) Messina, Via La Farina n. 157, nonché digitalmente ai surrichiamati indirizzi p.e.c.

Si prende visione dell'informativa ex art. 13 D. Lgs. n.196/2003 e dell'art.13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, presto il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'adempimento dell'incarico professionale conferito con il presente mandato.

Messina, 22 aprile 2025

(Paola Geraci)

La firma è vera ed autentica



Avv. Antonino Crisci



(Dott. Roberto Ciaccio)


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Conferimento incarico legale al dott. L' Abbate Salvatore con studio professionale in Santo Stefano Di Camastra per assistenza tributaria contro il Ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU 2020 del Comune di Motta d'Affermo n.279/2020 del 02/12/2024 presentato dall'Associazione Movimento Presenza del Vangelo A.P.S. con sede in Palermo.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44	Somma stanziata + _____ Impegni già assunti - _____ Disponibilità attuale = _____
ATTESTA Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto di € _____ all'intervento _____ Cap. _____ competenza _____ residui _____	Somma impegnata con il presente provvedimento € _____ Somma disponibile = _____ Data _____
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____	

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Data <u>28-01-25</u> Il Responsabile _____	
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Data <u>28-01-25</u> Il Responsabile _____	



LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che la proposta di cui in oggetto, è corredata dai pareri e dalle attestazioni prescritte dagli artt. 53 e 55 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 c. 1 dalla L.R. n. 30/2000, favorevolmente rese dai Responsabili degli uffici competenti, come da relazioni in calce alla proposta medesima;

Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

DELIBERA

- Di approvare la sopra citata proposta che unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di dichiarare la delibera di approvazione della proposta immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto :

F.TO IL PRESIDENTE



Sebastiano

F.TO L'ASSESSORE ANZIANO

Barderi Franca

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio Giuseppe

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91 (decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)
___ E' divenuta esecutiva il 30/04/2025 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91 (per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d' Affermo 30/04/2025



Il Segretario Generale

[Signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ e che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d' Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale



*Per Copie conforme all'originale
Motta d' Affermo 30/04/2025 [Signature]*